

Delibera n° 51

Estratto del processo verbale della seduta del
17 gennaio 2020

oggetto:

DLGS 152/2006, ART 92. INDIVIDUAZIONE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA.
APPROVAZIONE DEFINITIVA.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Vicesegretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 12 dicembre 1991, 91/676/CEE (cd. Direttiva Nitrati), la quale prescrive agli Stati membri una serie di adempimenti allo scopo di ridurre l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola e prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo;

Richiamato l'articolo 3, paragrafi 1 e 2 della direttiva suddetta a mente dei quali gli Stati membri sono tenuti ad individuare, sulla base dei criteri individuati all'allegato I della direttiva medesima, l'acqua inquinata o a rischio di inquinamento in assenza dell'intervento pubblico, per poi procedere a designare come zone vulnerabili tutte quelle aree presenti nel loro territorio che scaricano nelle acque inquinate - come precedentemente individuate - e che concorrono al loro inquinamento;

Considerati i presupposti alla presenza dei quali la direttiva comunitaria condiziona l'individuazione delle acque inquinate e di quelle che potrebbero divenire inquinate ovvero, tra gli altri, la circostanza che le acque dolci, gli estuari, le acque costiere e marine, risultino eutrofiche o possano diventarlo nell'immediato futuro laddove non si intervenga secondo le modalità indicate all'articolo 5;

Considerato, inoltre, che la direttiva 91/676/CEE, presupponendo che sulla medesima area possano insistere più fattori di pressione, ritiene invero come sufficiente ai fini della individuazione dell'area vulnerabile il concorso all'inquinamento in misura non trascurabile e non la prevalenza di un fattore di pressione rispetto ad un altro potendosi escludere solo quelle aree drenanti nelle acque che, per caratteristiche proprie connesse alle modalità di utilizzo del suolo o alla composizione dei terreni, non concorrono all'inquinamento se non in misura trascurabile;

Considerato che l'Unione europea, secondo quanto esplicitato al succitato articolo 3, paragrafo 4 della direttiva, esige dagli Stati membri il periodico aggiornamento delle designazioni precedentemente compiute ovvero la loro revisione ed il loro completamento mediante nuove designazioni, prevedendo altresì che di tali provvedimenti venga data comunicazione alla Commissione europea, mediante l'invio di una relazione contenente le informazioni specificate all'allegato V;

Visto l'articolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che, nel definire la natura giuridica dei principi sulla produzione del diritto ambientale, quelli contenuti nella Parte Prima del Codice dell'ambiente, stabilisce che essi costituiscono regole generali cui devono ispirarsi le pubbliche autorità nell'adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento nonché nell'emanazione dei provvedimenti di natura contingibile e urgente;

Visto, in merito, il successivo articolo 3-ter secondo il quale la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati nonché dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale;

Considerato, in particolare, che nella interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza 5 maggio 1998, causa C-180/96), il principio di precauzione implica che le autorità pubbliche, pur in presenza di incertezze scientifiche, sono tenute all'adozione di misure appropriate al fine di prevenire taluni rischi potenziali per l'ambiente, facendo così prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi nei confronti di quelli economici;

Considerato, in sostanza, che il principio di precauzione espressamente richiamato dall'articolo 3-ter del Codice dell'ambiente quale regola generale della materia ambientale costituisce un rafforzamento della prevenzione nel senso che giustifica, anzi rende necessario, l'intervento di tutela anche in caso di mera situazione di incertezza in ordine al verificarsi di un determinato danno di natura ambientale ovvero che un rischio di pregiudizio sussiste quando non può essere escluso, sulla base di elementi obiettivi (Corte di Giustizia (7 settembre 2004, causa C-127/02);

Considerato altresì che, nella elaborazione giurisprudenziale comunitaria, la prevenzione che si chiede agli Stati membri di attuare può essere sia positiva, laddove si rende necessario intervenire adottando reali misure in grado di ridurre il rischio che si verifichi un pregiudizio verso l'ambiente, sia negativa, nei casi in cui vengono vietati alcuni comportamenti in grado di mettere seriamente a repentaglio i beni da tutelare;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE il quale demanda alle Regioni l'obbligo di individuare le "zone vulnerabili da nitrati" e quindi adottare i programmi di azione che in tali ambiti dovranno essere applicati al fine di ridurre l'inquinamento idrico derivante dai composti azotati di origine agricola, nonché, l'obbligo di emanare norme relative alla gestione dei fertilizzanti azotati, delle deiezioni animali, delle pratiche agronomiche da adottare nonché di tutti gli adempimenti necessari;

Vista inoltre la direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA) con la quale l'Unione europea istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque al fine di prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo delle acque, migliorare il loro stato e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili, definendo un quadro normativo all'interno del quale continua a trovare applicazione la disciplina della direttiva 91/676/CEE in quanto specificatamente dedicata alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Visto l'articolo 92 del d.lgs. 152/2006 il quale ai commi 4 e 7, prevede che le Regioni provvedano ad individuare ulteriori zone vulnerabili da nitrati, oltre a quelle elencate nell'Allegato 7/A-III della parte terza dello stesso decreto, sentite le Autorità di bacino nonché a definire, entro un anno appositi programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le zone individuate come vulnerabili ai sensi del citato comma 4;

Visto, per completezza espositiva, l'articolo 24 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea- Legge europea 2013), il quale, al fine di garantire il corretto recepimento della succitata direttiva 2000/60/CE, apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo in particolare all'articolo 92, comma 5, l'obbligo per le Regioni di riesaminare e, se necessario, opportunamente rivedere o completare, almeno ogni quattro anni, le designazioni delle zone vulnerabili da nitrati tenuto conto dei cambiamenti e/o di fattori imprevisi al momento della precedente designazione;

Considerato, che secondo la disposizione succitata il riesame ovvero il completamento della designazione delle zone vulnerabili da nitrati da parte delle Regioni deve avvenire sulla base degli esiti dei controlli sulle concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il periodo di un anno, secondo le prescrizioni di cui all'Allegato 7/A-I alla parte terza, nonché in seguito al riesame dello stato eutrofico causato da azoto delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e delle acque marine costiere;

Atteso, in relazione a quanto sinora esposto, che l'Allegato 7 parte A-I, alla parte terza del succitato d.lgs. 152/2006, oltre a considerare zone vulnerabili quelle aree di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali scarichi, individua tali acque, tra l'altro, in relazione alla presenza di eutrofizzazione, oppure alla possibilità del verificarsi di tale fenomeno nell'immediato futuro, nei laghi naturali di acque dolci o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine, laddove non si intervenga nei termini dal medesimo decreto previsti;

Considerato che l'Amministrazione regionale è già intervenuta in punto individuazione zone vulnerabili da nitrati dapprima nel 2003 con la deliberazione della Giunta regionale n. 1516, con la quale si è proceduto ad individuare quale zona vulnerabile da nitrati il territorio del Comune di Montereale Valcellina, quindi nel 2008 con la deliberazione della Giunta regionale n. 1920 con la quale è stato individuato, quale ulteriore zona vulnerabile da nitrati, il territorio ricompreso nei Comuni contenuti

nell'elenco di cui all'allegato B della medesima deliberazione;

Atteso che con i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008, n. 0295/Pres., e al decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2007, n. 0272/Pres., è stato approvato il relativo Programma d'azione;

Atteso altresì che con il decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n.03/Pres. è stato approvato il nuovo "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006";

Rilevato che la Commissione europea ha avviato, in data 8 novembre 2018, nei confronti dello Stato italiano la procedura di infrazione n. 2018/2249 per la non corretta attuazione dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 5, paragrafi 5 e 6 della direttiva 91/676/CEE;

Preso atto che, relativamente alla Regione Friuli Venezia Giulia, come peraltro ad altre Regioni, la Commissione contesta in primo luogo l'interruzione del numero delle stazioni di controllo "inquinata" riguardanti le concentrazioni in acque nonché la mancata individuazione di ulteriori aree come zone vulnerabili da nitrati, con un addebito (il secondo) comune a tutte le Regioni italiane esclusa la Valle d'Aosta;

Preso atto sulla base dei dati relativi alle stazioni di monitoraggio forniti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) trasmessi con nota prot. 0023792 del 28 novembre 2018 (AMB-GEN-2018-0058151-A-del 29 novembre 2018) dalla Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito MATTM), nonché sulla base dei dati di monitoraggio inviati dalla Regione Friuli Venezia Giulia con il report 2012-2015, sono state identificate le situazioni critiche relativamente al territorio regionale ovvero, per quanto in questa sede di interesse, le acque superficiali in stato eutrofico della stazione di monitoraggio ITA06PN23 del corso d'acqua Fosso Taglio;

Vista la nota prot. AMB –GEN –2018 –0060816-P del 13 dicembre 2018 con la quale il Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile (di seguito Direzione centrale ambiente) ha trasmesso al MATTM le controdeduzioni agli addebiti sollevati dalla Commissione europea;

Considerato che, successivamente all'acquisizione delle controdeduzioni da parte delle Regioni, la Commissione europea richiedeva un incontro bilaterale con la partecipazione del MATTM e delle Regioni medesime;

Considerato, sulla base della comunicazione trasmessa dal MATTM il 26 giugno 2019, che relativamente alla Regione Friuli Venezia Giulia costituiva profilo di criticità l'eventuale presenza di pressione agricola nell'area drenante nel Fosso Taglio;

Vista la documentazione predisposta dall'ufficio regionale competente illustrata nel corso dell'incontro bilaterale del 4 luglio 2019 e trasmessa dal direttore centrale della Direzione centrale ambiente al MATTM con la nota prot. n. 0035692 del 19 luglio 2019 per il successivo inoltro alla Commissione europea, come da quest'ultima richiesto;

Constatato, in particolare, che relativamente all'addebito sollevato dalla Commissione europea in ordine alla fonte dell'inquinamento del corpo idrico Fosso Taglio, l'ufficio regionale affermava di non poter escludere la presenza di una pressione diffusa proveniente dall'agricoltura, nonostante l'applicazione delle misure previste per le aree esterne alle zone vulnerabili da nitrati dal nuovo regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati;

Vista la comunicazione del 12 luglio 2019 con cui il MATTM trasmetteva alle Regioni la richiesta di informazioni ulteriori che la Commissione europea formulava a seguito delle argomentazioni espresse dalle Regioni nell'ambito dell'incontro bilaterale e sintetizzate nella documentazione trasmessa successivamente;

Considerato, in particolare, che alla Regione Friuli Venezia Giulia la Commissione europea richiedeva di procedere alla designazione come zona vulnerabile da nitrati anche dell'area drenante nel Fosso Taglio ovvero di dimostrare che il contributo dell'agricoltura non è significativo;

Vista la nota prot. 0018304 del 10 settembre 2019 (AMB-GEN-2019 -0043666-A dell'11 settembre 2019) con cui il MATTM provvedeva a comunicare formalmente gli esiti dell'incontro con i rappresentanti della Commissione europea sottolineando altresì gli adempimenti necessari ai fini della risoluzione positiva della procedura di infrazione, sulla base sia degli impegni assunti con la suddetta autorità che della documentazione da quest'ultima trasmessa;

Constatata, soprattutto, la necessità espressa dalla Commissione europea di procedere alla designazione delle nuove zone vulnerabili da nitrati dei territori che drenano nelle stazioni inquinate laddove non sia possibile escludere -sulla base di evidenze scientifiche- la non significatività della pressione agricola, e di darne comunicazione alla Commissione europea entro e non oltre il 30 novembre 2019;

Vista la relazione predisposta dal Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale ambiente di cui all'allegato A facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, concernente la "designazione zona vulnerabile da nitrati di origine agricola relativa al Fosso Taglio";

Preso atto che, sulla base dei risultati dei monitoraggi relativi allo stato di eutrofizzazione ad oggi a disposizione dell'Amministrazione regionale come meglio dettagliati nella suddetta relazione (il riferimento è all'indicatore LIMeco) e relativi al triennio 2017-2019, risulta permanere lo stato di eutrofia delle acque superficiali del Fosso Taglio ed inoltre che all'interno del suo bacino non è possibile allo stato attuale escludere la presenza di una pressione diffusa proveniente dall'attività agricola, secondo quanto ripetutamente richiesto dalla Commissione europea nei suoi interventi;

Considerato nuovamente che la direttiva 91/676/CEE, partendo dal presupposto secondo il quale su una medesima area possano insistere più fattori di pressione, indica come sufficiente, ai fini dell'individuazione dell'area vulnerabile, il concorso all'inquinamento in misura significativa e non la prevalenza di un fattore di pressione rispetto ad un altro;

Atteso che con nota prot. AMB-GEN-2019-0045564-P del 23/09/2019 il Servizio gestione risorse idriche ha inviato al MATTM le informazioni aggiuntive richieste e specificate nella relazione predisposta dal medesimo ufficio regionale precedentemente citata;

Ricordato che con deliberazione della Giunta Regionale n. 2019 del 22 novembre 2019 concernente: "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione preliminare.":

- sono state individuate, in via preliminare, le acque del Fosso Taglio quali acque inquinate ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 91/676/CEE;
- sono state designate, in via preliminare, al fine di acquisire il parere della competente Autorità di bacino distrettuale, ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 152/2006, come ulteriore zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, il territorio ricompreso nei Comuni di Brugnera e Prata di Pordenone come da relazione predisposta dal Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile di cui allegato A facente parte integrante e sostanziale della citata deliberazione;

Atteso che l'Autorità di bacino distrettuale della Alpi Orientali, con nota prot 6890 del 23 dicembre

2019 (AMB-GEN-2019-0061336-A del 24/12/2019), ha espresso parere favorevole alla ulteriore delimitazione delle aree vulnerabili da nitrati di origine agricola così come proposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2019 del 22 novembre 2019, coincidente con il territorio dei Comuni di Brugnera e Prata di Pordenone;

Su proposta dell'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

- 1.** di individuare le acque del Fosso Taglio quali acque inquinate ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 91/676/CEE;
- 2.** di designare come ulteriore zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, il territorio ricompreso nei Comuni di Brugnera e Prata di Pordenone come da relazione predisposta dal Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile di cui allegato A facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3.** la presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICESEGREARIO GENERALE

IL PRESIDENTE